

Interrogazione Senato: STOP ALL'IMPIANTO DI ROCCA CENCIA

Ho presentato un'interrogazione a risposta scritta al Ministro dell'Ambiente del Territorio e del Mare che vi riporto integralmente:

Interrogazione con richiesta di risposta scritta (Ex art. 153 r. S.) Al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Premesso che: il complesso impiantistico sito in Via di Rocca Cencia, nel Comune di Roma (Municipio VI), località Rocca Cencia, è oggetto, da diversi anni ormai, di notevole attenzione, e preoccupazione, per le gravissime ripercussioni, in termini di salute pubblica e ambientali, nonché rilevanti sotto il profilo storico – archeologico, in virtù del suo inserimento all'interno dell'area archeologica di Gabii, da parte di molte istituzioni (Regione Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale, Municipio VI, Arpa, Università di Roma "Tor Vergata"), nonché di numerosi comitati cittadini e associazioni, e dello stesso TG regionale dello scorso giugno, attestante infiltrazione della 'ndrangheta nella gestione di alcuni impinati; la Regione Lazio con Determinazione dirigenziale del 24 aprile 2018, n. G05369, con riferimento alla richiesta di parere da parte del proponente AMA S.p.a., alla competente Area Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Lazio, riguardante la valutazione di impatto ambientale in merito al "Progetto per la realizzazione della sezione di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani all'interno del complesso impiantistico sito in Via di Rocca Cencia 301" ha espresso pronuncia di compatibilità ambientale negativa;

considerato che:

la competente area regionale ha integrato la sua pronuncia negativa con elementi che interessano più aspetti, ovvero: a) sotto il profilo della conurbazione urbana emerge che nel raggio di 4 Km dall'impianto risultano insediati circa 100.000 abitanti, e che è necessario valutare non soltanto la popolazione residente, ma quella insediabile in base alle previsioni di Piano Regolatore Generale vigente, specialmente sugli aspetti di tutela della salute dei cittadini. Invero, il territorio interessato dal progetto si configura quale potenzialmente oggetto di ulteriori espansioni urbanistiche, quali il PRU di Tor Bella Monaca – Torre Angela, il Piano di Zona Grotte Celoni con una previsione insediativa di 11.000 nuovi residenti; b) la presenza di ricettori sensibili, poco distanti dall'impianto di Rocca Cencia, come le scuole primarie e dell'infanzia e la presenza di nuclei residenziali; c) relativamente alla vincolistica paesaggistica per i beni di interesse archeologico, inerenti la summenzionata area archeologica di Gabii (sito di interesse mondiale ed acquisito in proprietà dalla Sovrintendenza Speciale di Roma, insediamento storico dal 4000 a.C. al XI sec. d.C., ma mai valorizzato, per il quale vi è una proposta di Parco Nazionale dell'Agro Romano ed è stato avviato il riconoscimento del sito UNESCO), emerge un fatto di assoluta gravità. Ovverosia, la mancanza dell'autorizzazione paesaggistica dell'impianto esistente. L'impianto esistente, dunque, cui viene aggiunta la proposta di modifica ed ampliamento di cui in premessa, già in epoca di vigenza del solo Piano Territoriale Paesistico avrebbe dovuto aver acquisito l'autorizzazione paesaggistica; d) per quanto attiene alle ricadute ambientali e sulla salute della popolazione residente esposta alla dispersione in atmosfera del Materiale Particolato (PM10), con la realizzazione di un nuovo, ulteriore impianto, si profila un incremento della media annua legata all'esercizio dell'impianto ponendo un rischio oggettivo di superamento del parametro annuale del PM10, scenario ritenuto non ammissibile e che farebbe aggravare un quadro già compromesso; e) relativamente alle criticità connesse con la tutela della

risorsa idrica, la ASL Roma 2 ha rilevato che “la zona di Rocca Cencia è servita da acquedotto pubblico e che comporta, ai sensi del Regolamento d’Igiene del Comune di Roma, il divieto di utilizzare pozzi privati a scopo potabile”; a livello istituzionale, inequivocabile è stato l’orientamento politico -amministrativo del Municipio VI, che in data 14 aprile 2015, si è espresso all’unanimità su un ordine del giorno, riguardante la chiusura, dismissione e delocalizzazione del polo impiantistico di Rocca Cencia; di grande rilievo risultano le memorie dell’ARPA, integrative dell’istruttoria di V.I.A. della regione Lazio, con le quali si è sottolineata “l’elevata complessità del contesto ambientale in cui si inserisce l’impianto AMA caratterizzato da aree che sono state oggetto nel passato recente di molteplici e articolate attività di gestione rifiuti che non sono state adeguatamente controllate e conosciute ai fini delle opportune verifiche in relazione al dettato normativo”;

la mappa della mortalità per tumori maligni del Dipartimento Epidemiologico del Sistema sanitario regionale pone la zona ricadente nel VI Municipio di Roma Capitale al vertice regionale per le morti per cancro;

rilevato che:

non può non considerarsi come nel medesimo contesto territoriale ed ambientale insistono già sia la discarica dell’Inviolata (a circa 5 km di distanza) che il cementificio di Guidonia, e che il territorio è disseminato da discariche abusive, localizzate nei quartieri di Castelverde, Lunghezza e Rocca Cencia, che non risultano essere mai state bonificate; il Piano Regolatore di Roma vigente (Tav. G9.5.07. “Carta della pericolosità e vulnerabilità) pone motivi ostativi assoluti;

ritenuto che:

il complesso impiantistico di Rocca Cencia vede da molti anni

una straordinaria partecipazione cittadina e civica, impegnata per la difesa della salute e dell'ambiente. Comitanti, Associazioni, autorità religiose locali tutti uniti nella battaglia sociale e territoriale, fortemente preoccupati per le gravissime ripercussioni che il complesso impiantistico di Rocca Cencia determina sulla salute dei cittadini residenti e sulla salubrità dell'ambiente;

posto che:

l'articolo 192 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 191, comma 2 così recita: "La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»". Tale articolo ha ripreso dapprima l'articolo 130 del Trattato di Maastricht, il quale stabiliva che la politica della Comunità in materia ambientale è fondata, fra l'altro, sul principio di precauzione e dell'azione preventiva; e poi l'articolo 174 del Trattato di Amsterdam;

l'articolo 117, comma 1, della Costituzione costituisce la porta di accesso all'ordinamento giuridico nazionale del diritto europeo, e dei vincoli derivanti dalla legislazione dell'Unione europea, attribuendo quindi valore giuridico al principio di precauzione. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 all'articolo 301, recante in rubrica "Attuazione del principio di precauzione", al comma 1 stabilisce che "In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione";

si chiede di sapere: se il Ministro è a conoscenza dei fatti riportati in premessa; se non intenda avvalersi, dandone

effettiva attuazione, del principio di precauzione al fine di prevedere la sospensione immediata di tutte le attività nel complesso industriale di Rocca Cencia.

ASTORRE